



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM e NANO

CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATO "C"

**PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR
DI DURATA TRENNALE, CON OPZIONE PER IL QUARTO ANNO
DA CONSEGNARE PRESSO LA SEDE DI TRIESTE
DELL’ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6805030866

CODICI UNICI DI PROGETTO (CUP): B31J10001310006; B52I15006020002

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Danilo Imperatore Antonucci



Sommario

1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2	PERIODO CONTRATTUALE	3
3	IMPORTI PRESUNTI DELL'APPALTO – IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO - VALIDITÀ DEI PREZZI – VARIAZIONE DEI QUANTITATIVI DELLA FORNITURA	3
4	VARIAZIONI DEI PREZZI	4
5	ONERI PER LA SICUREZZA	4
6	LUOGO DI CONSEGNA	4
7	TERMINE DI CONSEGNA	4
8	MODALITÀ DI RESA	4
9	VERIFICHE SULLE SPECIFICHE DELL'ELIO LIQUIDO	5
10	PENALI	5
11	RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	5
12	SICUREZZA SUL LAVORO	5
13	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA	6
14	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	6
15	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
16	SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	7
17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
18	NORME REGOLATRICI	8
19	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
20	RICORSI GIURISDIZIONALI	8



1 Oggetto dell'appalto

L'appalto avviene in unico lotto in quanto la prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale del lotto e l'economicità dell'appalto medesimo.

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di elio liquido in *dewar* ad elevata purezza in conformità alle seguenti specifiche:

- I. Prodotto: elio liquido (He₂);
- II. Campo di applicazione: Criogenia per ricerca scientifica;
- III. Titolo: $\geq 99,9980\%$.

L'Aggiudicatario si obbliga a garantire, incluso nel prezzo contrattuale:

- a) Il trasporto e la consegna dell'elio liquido in *dewar*, da 60 litri o 100 litri o 250 litri in conformità alle richieste dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, Stazione appaltante), per una quantità presunta di 2.000 (duemila) litri all'anno;
- b) La rispondenza dei *dewar* alle vigenti disposizioni di leggi e norme di riferimento.

2 Periodo contrattuale

Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula del contratto. Il tacito rinnovo è escluso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori dodici (12) mesi; tale facoltà potrà essere esercitata solo ed esclusivamente entro la scadenza del contratto.

L'Aggiudicatario sarà tenuto alla prestazione della fornitura, se espressamente richiesto, anche nelle more della stipula del contratto; in tale caso la decorrenza del contratto medesimo sarà dalla data di effettivo inizio della fornitura.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 60 (sessanta) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare la fornitura in oggetto: l'Aggiudicatario ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione della fornitura per l'ulteriore periodo comunicato dalla Stazione appaltante, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente capitolato, a quelle di aggiudicazione e contrattuali.

3 Importi presunti dell'appalto – Importo presunto complessivo - Validità dei prezzi – Variazione dei quantitativi della fornitura

Gli importi presunti dell'appalto sono i seguenti, oltre IVA:

- a) Euro 11,50 (undici/50) per ogni litro di elio liquido;
- b) Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni *dewar*, a copertura dei costi di manipolazione merci pericolose;
- c) Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni *dewar*, a copertura dei costi di trasporto.

L'importo presunto complessivo dell'appalto - incluso il valore dell'eventuale rinnovo per il quarto anno di cui al precedente punto 2 - è quantificato in euro 98.800,00 oltre IVA, calcolato in base alle seguenti previsioni:

- 8.000 litri di elio liquido;
- 80 *dewar* da 100 litri.



I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dei concorrenti/Aggiudicatario dal presente Capitolato e da ogni altro documento contrattuale. Gli importi contrattuali rimangono fissi ed invariabili per il triennio e i concorrenti/Aggiudicatario non hanno in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

La Stazione appaltante si riserva, nel corso dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di ordinare variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto del valore complessivo presunto indicato nel contratto, senza che per ciò l'Aggiudicatario abbia a pretendere variazioni di prezzo e/o avanzare alcuna eccezione o reclamo a riguardo.

4 **Variazioni dei prezzi**

Gli importi contrattuali per l'eventuale quarto anno di contratto - in caso di esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà di rinnovo - saranno oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016. Tale revisione sarà operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato sarà quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione degli importi contrattuali.

5 **Oneri per la sicurezza**

Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l'Aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Aggiudicatario e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità nazionale anticorruzione) n. 3 del 5 Marzo 2008.

6 **Luogo di consegna**

Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area Science Park-Basovizza, Strada Statale 14, Km. 163,5 - 34149 Trieste.

7 **Termine di consegna**

La consegna dei *dewar* dovrà avvenire presso il luogo di cui al precedente paragrafo 6 entro sette (7) giorni solari dall'invio dell'ordinativo all'Aggiudicatario. L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti dall'Aggiudicatario, indifferentemente, mediante posta elettronica e/o fax. L'Aggiudicatario dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, comunicando la data di consegna.

L'orario per la consegna dei *dewar* dovrà essere di norma compreso tra le ore 09:00 e le ore 15:00; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna. Per ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà rilasciare alla Stazione appaltante apposito Documento di Trasporto.

8 **Modalità di resa**

Si intendono compresi nei prezzi contrattuali, la consegna, la manipolazione, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e lo scarico.



9 Verifiche sulle specifiche dell'elio liquido

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite al paragrafo 1 del presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione, fermo restando l'applicazione di penali di cui al paragrafo 10 del presente capitolato.

10 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ogni singolo ordinativo stabilito al paragrafo 7 del presente capitolato nonché nel caso di consegne effettuate difformemente da quanto stabilito al paragrafo 9 del presente capitolato, l'Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale presunto complessivo sul quadriennio, per ogni giorno solare di ritardo e fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto complessivo sul quadriennio. Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata se trattasi di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia; a mezzo fax se trattasi di Aggiudicatario straniero. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto complessivo sul quadriennio, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, La Stazione appaltante risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito. Le penali verranno regolate dalla Stazione appaltante, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione appaltante. In caso di insufficiente affidabilità comprovata da ripetute tardive consegne e/o titoli di purezza non conformi (almeno tre eventi nell'arco di durata del contratto), La Stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto stesso.

11 Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario:

- Sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- Dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

12 Sicurezza sul lavoro

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri



dipendenti. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso la Stazione appaltante.

13 Verifica di conformità della fornitura

Ogni singola consegna della fornitura sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle previsioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ogni singola consegna della fornitura. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

14 Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Aggiudicatario potrà emettere fattura **solo dopo** l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

- Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: **elettronica** ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “**ZMDURO**”;
- Per gli aggiudicatari stranieri: **in forma cartacea**.

Saranno respinte le fatture con “Split Payment” o con IVA differita.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, intestata alla Stazione appaltante, dovrà contenere, **pena il rifiuto della stessa**:

- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG;
- Il CUP;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): **ZMDURO**;
- C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
- L'importo imponibile;
- L'IVA;
- L'importo totale della fattura;
- L'oggetto della fornitura con riferimento al documento di trasporto, specificando il quantitativo di elio liquido ed il numero di *dewar* forniti;
- Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).



Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, di cui al presente capitolato, la Stazione appaltante potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

15 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

16 Subappalto - Cessione del contratto e del credito

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto a pena di nullità del contratto. L'Aggiudicatario potrà conferire le attività di trasporto, carico e scarico dei *dewar* ad aziende specializzate nel trasporto di merci pericolose, fermo restando che le responsabilità conseguenti rimarranno a totale carico dell'Aggiudicatario medesimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Per le cessioni di crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

17 Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:



- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 11 – Responsabilità dell’Aggiudicatario, 11 – Sicurezza sul lavoro, 16 – Subappalto - Cessione del contratto e del credito.

18 Norme regolatrici

L’esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto:

- Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Aggiudicatario medesimo ed accettate dalla Stazione appaltante.

19 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

20 Ricorsi giurisdizionali

I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2828.

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.

* * * * *